

Linee Guida SPID per il rilascio dell'Identità Digitale per uso professionale

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che assegna all'Agenzia la regolamentazione del sistema SPID e, in particolare l'articolo 71;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché" dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese." pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 9 dicembre 2014;

ESPLETATA ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del CAD la procedura di consultazione pubblica;

SENTITO ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del D.lgs. n. 179/2016, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale;

SENTITE ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del CAD le amministrazioni competenti;

SENTITO ai sensi dell'articolo 71, comma 1, il Garante per la protezione dei dati personali;

ACQUISITO ai sensi dell'articolo 71, comma 1, il parere della Conferenza unificata;

sono emanate le presenti linee guida.

Articolo 1: Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida normano le modalità di rilascio delle identità digitali per uso professionale cui i gestori di identità digitali del sistema SPID devono attenersi. Tali identità digitali sono quelle utili a provare

l'appartenenza di una persona fisica all'organizzazione di una persona giuridica e/o la sua qualità di professionista. Le identità in questione, al contrario, non sono costituiscono prova dei poteri di rappresentanza di una persona giuridica dei quali una persona fisica è eventualmente in possesso né l'appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.

Articolo 2: Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a. *identità digitale uso professionale*: identità digitale SPID contenente un attributo che dichiara tale caratteristica;
 - b. *identità digitale uso professionale della persona fisica*: l'identità digitale che contiene gli attributi della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione;
 - c. *identità digitale uso professionale per la persona giuridica*: l'identità digitale che contiene gli attributi della persona giuridica e della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione;
 - d. *utenza master*: identità digitale utilizzabile esclusivamente per la gestione delle identità di cui alla precedente lettera c).

Si applicano inoltre le definizioni di cui al DPCM 24 ottobre 2014 e s.m.i.

Articolo 3: Rapporti fra le parti

1. La regolazione del rapporto fra gestore di identità digitali e il soggetto che richiede *identità digitale uso professionale* è oggetto di contrattazione fra le parti. Il rilascio delle identità digitali uso professionale per le persone giuridiche deve avvenire sulla base di un contratto perfezionato tra il gestore di identità digitali e la persona giuridica.

Articolo 4: Attributo uso professionale

1. L'*identità digitale uso professionale* contiene l'attributo *identityPurpose* con codice *P*.
2. L'attributo oggetto del presente articolo consente ai fornitori di servizi SPID di regolare l'accesso ai servizi dedicati a professionisti e a persone giuridiche.
3. Resta in carico ai fornitori dei servizi SPID la definizione del livello di autorizzazione associato alla persona fisica risultante dall'*identità digitale uso professionale*.

Articolo 5: Utenza master

1. Al fine di consentire ai soggetti giuridici di poter gestire attraverso un servizio in rete le *identità digitale uso professionale per la persona giuridica* rilasciate nell'ambito della propria organizzazione, il gestore di identità può fornire una *utenza master*.
2. È responsabilità del gestore di identità assicurarsi che:
 - a. tale utenza sia usabile esclusivamente per l'accesso al servizio di gestione (richiesta di rilascio, revoca, modifica) delle *identità digitali uso professionale per la persona giuridica*;
 - b. assicurarsi che la richiesta di rilascio provenga e le credenziali siano consegnate al legale rappresentante o a soggetto dotato di adeguati poteri.
3. Le credenziali associate alla *utenza master* sono di livello pari o superiore a quelle afferenti le identità gestibili.
4. La responsabilità dell'uso dell'utenza master resta in capo al soggetto giuridico che se ne è dotato.